



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

Responsabile di settore: RAFANELLI ANDREA

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8172 del 13-06-2017

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 10332 - Data adozione: 21/06/2019

Oggetto: Wecologic Srl - Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.lgs 152/06 e smi relativamente all'installazione IPPC da ubicarsi in Comune di Piombino (LI) Loc. Ischia di Crociano.(c.p. Aramis n. 26966)

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/06/2019

Numero interno di proposta: 2019AD011775

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i con particolare riferimento alla parte II “ Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata (IPPC)”;

VISTA la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10.08.2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, pubblicata sulla Guue del 17 Agosto 2018 numero L208;

VISTO il D.Lgs 222/2016 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

RICHIAMATA la L.R. n. 10 del 12/02/2010 e s.m.i. “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza” che individua, all’art. 72 bis, quale Autorità competente al rilascio, all’aggiornamento ed al riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, la Regione;

VISTA la L.R. n. 22 del 3/03/2015 e s.m.i. “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”;

VISTA la D.P.G.R. Toscana n. 1227 del 15/12/2015 e s.m.i “Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche”;

Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 40/2009 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa” e smi;

VISTA la L.R. 18/05/1998, n. 25 e s.m.i. “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”;

VISTO il D.P.G.R. Toscana 25/02/04, n. 14/R : Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell’art. 5 L.R. 25/98 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”, contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali;

VISTO il D.P.G.R. Toscana 29/03/2017, n. 13/R: “Regolamento recante disposizioni per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell’art.5 della LR 18 maggio 1998, n.25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell’art. 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”); dell’art. 13, comma 1, lettera a) della legge regionale

31 maggio 2006, n.20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento); dell'art.16 della regionale 11 febbraio 2010, n.9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente);

VISTA la L.R. 20/2006 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”;

VISTO il D.P.G.R. Toscana 46/R/2008 “Regolamento regionale di attuazione della Legge Regionale 31.05.2006 n. 20”;

RICHIAMATA la vigente normativa regionale in materia di controllo dell'inquinamento atmosferico e in particolare la L.R. n. 9/2010 e s.m.i., la DCRT n. 72/2018, la DPGRT n. 528/2013 ed ulteriori disposizioni integrative, tecniche e di attuazione;

RICHIAMATA, inoltre, la vigente normativa statale e regionale in materia di controllo dell'inquinamento acustico e in particolare la Legge 26 ottobre 1995 n. 447; il D.P.C.M. 14 novembre 1997; il D.M. 16 marzo 1998; la L.R. Toscana 1 dicembre 1998 n. 89 e smi; il DPR 19 ottobre 2011 n. 227; il D.P.G.R. Toscana 8/01/2014, n. 2/R; la D.P.G.R. Toscana n. 490 del 16/06/2014;

VISTO DM 06.03.2017 n. 58 “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8 bis”;

VISTO il D.P.G.R. Toscana 18 ottobre 2010 n. 885 e s.m.i. “Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) - Adeguamento ed integrazione tariffe da applicare ai sensi del comma 4, art. 9 del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 ”;

VISTO il D.P.R. 160 del 7 settembre 2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTA la nota – atti Regione Toscana prot. n. 364418 del 17.07.2018 - trasmessa dal SUAP del Comune di Piombino (rif. Pratica ARAMIS 26966) con la quale la società WECOLOGISTIC Srl ha presentato istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Titolo III bis del D.Lgs 152/06 e smi, ai fini della realizzazione ed esercizio dell'installazione da ubicare in loc. Ischia di Crociano nel Comune di Piombino (LI) denominata “Piattaforma logistica per lo smaltimento e/o recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi” ai fini dello svolgimento delle seguenti attività IPPC di cui allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

- 5.1 “Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività ..omissis”;

- 5.3 Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza ..omissis..”;

- 5.5 “Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con capacità totale di oltre 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti”.

VISTA la nota - in atti Regione Toscana prot. n. 431454 del 14.09.2018 -con la quale il SUAP del Comune di Piombino ha trasmesso il documento di confronto tra il progetto presentato e le “Bat conclusion” pubblicate sulla Guue del 17 Agosto 2018 numero L208 inviato dalla Soc. Wecologic Srl come richiesto dalla Regione Toscana con nota prot. n. 414696 del 31.08.2018;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 682 del 24/01/2018 del Settore Regionale “VIA, VAS, Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale”, con il quale il progetto di “Realizzazione di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi) presentato dalla Soc. Wecologic Srl è stato escluso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del D.Lgs 152/06 e smi, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l’indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa del Decreto 682/2018 sopra citato;

RICHIAMATO, altresì il Decreto Dirigenziale n. 6941 del 09.05.2019 del Settore Regionale “VIA, VAS, Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale” che ha rettificato, per mero errore materiale, il sopra richiamato Decreto 682/2018;

DATO ATTO che in data 26/09/2018, la Regione Toscana ha provveduto alla pubblicazione, ai sensi dell’art.29 quater, comma 3 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., sul proprio sito web dell’avviso di avvenuto deposito dell’istanza congiuntamente alla Sintesi non tecnica del progetto ai fini dell’accessibilità al pubblico e che in data 25/10/2018 – atti regionali prot. 493250 - sono pervenute alla Regione Toscana osservazioni in merito al progetto presentato dalla Soc. Wecologic Srl da parte di un gruppo di cittadini;

VISTA la Conferenza di Servizi tenutasi il 11/12/2018 in modalità simultanea ai sensi dell’art. 14 ter della L. 241/1990 e s.m.i., il cui verbale è stato trasmesso con nota prot. n. 564339 del 12/12/2018 agli Enti coinvolti nel procedimento e al proponente, che si è conclusa con la richiesta di documentazione integrativa e la sospensione, ai sensi dell’art. 29 quater c. 8 del D.Lgs 152/06 e smi, dei tempi del procedimento;

VISTE, altresì le note – atti Regione Toscana prot. n.2952, 2955, 2957 e 2958 del 25.01.2019 – trasmesse dal SUAP del Comune di Piombino con la quali la Soc. Wecologic ha inviato la documentazione integrativa richiesta a seguito degli esiti della CdS tenutasi il 11/12/2018, anche in merito alle osservazioni effettuate dal gruppo di cittadini a seguito della pubblicazione dell’avvio del procedimento sopra richiamato;

PRESO ATTO della nota – atti Regione Toscana prot. n. 101096 del 04/03/2019 – con la quale il SUAP del Comune di Piombino ha trasmesso documentazione volontaria inviata dalla Soc. Wecologic Srl relativa a “Studio meteo diffusionale:Valutazione numerica della dispersione di odore”;

VISTA la Conferenza di Servizi tenutasi in data 18/03/2019 in modalità simultanea ai sensi dell’art. 14 ter della L. 241/1990 e s.m.i che ha, tra l’altro valutato le risposte alle osservazioni trasmesse dalla Soc. Wecologic Srl e ha determinato:

“...omississ...

- 1) *di concludere in maniera favorevole il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis del D.Lgs 152/06 e smi approvando il progetto*

presentato dalla Soc. WECOLOGISTIC Srl con le prescrizioni contenute nel presente verbale e in quello relativo alla Cds del 11.12.2018;

- 2) di dare mandato agli uffici competenti della Regione Toscana - Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti, affinché procedano alla redazione del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) che avrà valenza di allegato Tecnico all'AIA secondo quanto emerso nell'ambito dell'odierna Conferenza di Servizi;*
- 3) al fine della redazione del PIC deve essere trasmessa, sulla base di quanto emerso in Conferenza, da parte del Gestore la revisione della seguente documentazione:*
 - documento di dettaglio con relativa planimetria sulla modalità di stoccaggio all'interno delle baie in cui vengano dettagliate le geometrie delle stesse. Ciò al fine di consentire l'ispezione visiva del rifiuto stoccato, garantendo delle vie di accesso per campionamenti ed eventuali interventi di emergenza.*
 - planimetria di dettaglio dell'impianto di aspirazione che meglio evidenzi la distribuzione dei punti di aspirazione rispetto ai rifiuti stoccati;*
 - aggiornamento del documento relativo alle operazioni di miscelazione nell'ambito di raggruppamento di rifiuti con il fine di ottenere un materiale omogeneo e stabilizzato da conferire ad impianti di recupero/smaltimento finale, rimodulando le formulazioni delle miscele in modo che venga privilegiato il raggruppamento dei rifiuti merceologicamente omogenei.*
- 4) il Gestore deve ricalibrare il PMeC sulla base delle indicazioni di Arpat emerse nell'ambito dell'odierna CdS;*
- 5) In riferimento alle emissioni nei punti E1 ed E2 si precisa che le unità odorimetriche saranno fissate in in 300 u.o.*
- 6) La documentazione di cui sopra dovrà essere trasmessa entro 15 giorni dalla data odierna al Suap del Comune di Piombino;*
- 7) Relativamente alle osservazioni pervenute dal pubblico, la Conferenza approva il documento, allegato parte integrante del presente verbale, avente oggetto: "Trattazione delle osservazioni", in cui è riportata la trattazione delle osservazioni agli esiti dei lavori della conferenza, con allegate le osservazioni del pubblico, in atti reg.li prot.. regionali prot. 493250 del 25.10.2018, le controdeduzioni del gestore Wecologistic Srl, in atti reg.li prot.35969 del 25.01.2019;*
- 8) l'approvazione del PIC e il PMeC saranno oggetto di successiva apposita seduta della CdS che si terrà a seguito della presentazione da parte del Gestore della documentazione sopra richiesta....omississ";*

RICHIAMATA la nota -atti regione Toscana- prot. 0140942 del 29.03.2019 con la quale è stato trasmesso il verbale della Conferenza di servizi di cui sopra a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 4775 del 02.04.2019 e gli allegati verbali delle CdS del 11/12/2018 e 18/03/19 con cui la Regione Toscana, quale Amministrazione procedente, ha adottato la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, della L n. 241/90 e smi, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti;

VISTA la nota -atti Regione Toscana prot. n. 159442 del 11.04.2019 – del SUAP del Comune di Piombino con la quale il Gestore ha trasmesso le informazioni integrative al fine del perfezionamento della redazione del PIC come previsto dalla Cds del 18/03/2019;

VISTA la Conferenza di Servizi tenutasi il 23/05/2019 in modalità simultanea ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/1990 e s.m.i., convocata con nota prot. 195022 del 13.05.2019, come determinato dalla CDS del 18.03.2019, per l'approvazione del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC), che ha determinato:

“...omississ...”

1. di approvare il PIC (Parere Istruttorio Conclusivo) come da bozza allegata al presente verbale ;

2. di dare mandato al Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti” della Regione Toscana alla stesura definitiva del PIC con le modifiche sopra descritte;

3. di approvare e condividere il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) che comunque dovrà essere rimodulato, e trasmesso ad ARPAT nel più breve tempo possibile, da parte del Gestore secondo le indicazioni della stessa ARPAT ed emerse in sede di CdS. Una volta condiviso con Arpat, il PMeC dovrà essere trasmesso, nella sua versione definitiva, alla Regione Toscana al fine del completamento della stesura dell'AIA;

4. di dare mandato agli uffici competenti della Regione Toscana - Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti, affinché rilascino l'AIA con allegati il PIC e il PMC secondo quando emerso nell'ambito dell'odierna Conferenza di Servizi;”

RICHIAMATA la nota - atti regione Toscana prot. 220845 del 31.05.2019- con la quale è stato trasmesso il verbale della Conferenza di servizi di cui sopra a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento;

VISTA la nota – atti Regione Toscana prot. n. 219374 del 30.05.2019 – del SUAP del Comune di Piombino, con la quale il Gestore ha trasmesso la revisione del Piano di Monitoraggio e Controllo e il nuovo Layout dell'impianto di aspirazione;

VISTA inoltre la nota – atti Regione Toscana prot. n. 219813 del 30/05/2019 – con la quale il Gestore ha trasmesso la revisione n. 3 del PmeC;

VISTA altresì la nota – atti Regione Toscana prot. n. 224301 del 03.06.2019 - con la quale ARPAT Area Vasta Costa Dipartimento di Piombino – Elba ha espresso una valutazione favorevole relativamente al PMeC di cui sopra;

PRESO ATTO che con nota – atti Regione Toscana prot. n. 230301 del 07/06/2019 - la Soc. Wecologic S.r.l ha trasmesso la certificazione di qualità ISO 14001:2015 (n. registrazione IT115409 del 06.06.2019);

VISTO quanto disposto dal DM 58/2017, nelle more dell'adeguamento regionale delle tariffe istruttorie e facendo salvi eventuali successivi conguagli, si dà atto dell'attestazione di versamento dei diritti amministrativi regionali, secondo le modalità di cui alla D.G.R.T. 885 del 18/10/2010 come da ultimo modificata dalla D.G.R.T. 1361 del 27/12/2016;

RITENUTO pertanto, sulla base dell'istruttoria svolta, dei pareri pervenuti e delle decisioni della conferenza di servizi, di rilasciare con le necessarie prescrizioni l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Titolo III bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. alla

WECOLOGISTIC Srl relativamente all'installazione da ubicare nel comune di Piombino Loc. Ischia di Crociano;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interesse da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla L. n. 150/6 Novembre 2012;

VISTO che il Responsabile del procedimento, ex art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. è il Dott. Ing. Andrea Rafanelli, Dirigente del Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana;

DATO ATTO che l'ufficio presso il quale sono conservati gli atti relativi al procedimento è il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Toscana - Presidio Zonale Distretto Centro Costa- Via G. Galilei-Livorno;

DECRETA

- 1) di rilasciare, sulla base dei pareri e degli esiti delle valutazioni richiamate in premessa, ai sensi dell'art. 29 quater del D.Lgs 152/06 e s.m.i, l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla società WECOLOGISTIC Srl (P.I. 01872830490) con sede legale in Piombino (LI) – Viale Regina Margherita, 133/A relativamente all'installazione IPPC da ubicarsi in Comune di Piombino (LI) Loc. Ischia di Crociano;
- 2) di precisare che la presente autorizzazione è relativa all'esercizio delle seguenti attività IPPC di cui allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
 - 5.1 “Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività ..omissis”;
 - 5.3 Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza ..omissis..”;
 - 5.5 “Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con capacità totale di oltre 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti”;
- 3) di precisare che le attività autorizzate presso l'installazione, operazioni di smaltimento e recupero di cui agli Allegati B e C alla parte IV del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., sono le seguenti:
 - D13: Raggruppamento preliminare rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12;
 - D14: Ricondizionamento preliminare rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13;
 - D15: deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
 - R12: Scambio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11;
 - R13: messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;

- 4) di autorizzare, ai sensi dell'art. 187 comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., la miscelazione in deroga dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, secondo quanto previsto nell'Allegato 1 al presente Decreto e alle condizioni previste dal sopra citato art. 187 comma 2 del D.lgs 152/06 e s.m.i.;
- 5) di stabilire quanto segue:
 - 5.1. che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dell'impianto sono quelle contenute nell'Allegato 1 "Allegato Tecnico" e nell'Allegato 2 "Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC)", parti integranti e sostanziali del presente decreto;
 - 5.2. che la configurazione impiantistica è quella indicata nella planimetria di cui all'Allegato 3 al presente decreto di cui è parte integrante e sostanziale;
- 6) di prescrivere che l'impianto dovrà essere realizzato conformemente al progetto presentato e approvato con la conformità Urbanistica – Edilizia SUAP n. U/2018/168 del 15.03.2019 rilasciato dal Comune di Piombino;
- 7) che la comunicazione di inizio e fine lavori dovrà essere effettuata dal Gestore conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 comma 6 della DPGRT n. 13/R/2017, al fine di permettere a questa Amministrazione di eseguire apposito sopralluogo ispettivo. A tal fine, ai sensi dell'art. 6 commi 7 e 8 della DPGRT n. 13/R/2017, si precisa che l'attività potrà essere intrapresa solo a seguito della comunicazione di esito positivo della verifica di cui allo stesso comma 7 da parte di questa Amministrazione;
- 8) che prima dell'inizio dell'attività di gestione rifiuti dovrà essere presentata apposita polizza fidejussoria conformemente alla Delibera Regionale n. 743/2012 e s.m.i., a favore della Regione Toscana, a copertura del quantitativo dei rifiuti, oggetto della presente autorizzazione, della durata dell'autorizzazione più 2 anni;
- 9) di prescrivere che:
 - 9.1. il Gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'AIA è tenuto, ai sensi dell'art.29-octies c. 1 del D.Lgs 152/06 e smi, a darne comunicazione alla Regione Toscana;
 - 9.2. a far data dalla comunicazione di cui sopra il Gestore deve trasmettere alla Regione Toscana, al Comune di Piombino e all'ARPAT Area Vasta Costa Dipartimento di Piombino – Elba, i dati relativi ai controlli delle emissioni richieste dall'AIA secondo modalità e frequenze di cui all'Allegato 2 (PMeC) del presente Decreto;
- 10) di precisare che il Gestore deve rispettare quanto altro disciplinato dal Titolo III bis "L'Autorizzazione Integrata Ambientale" del D.Lgs 152/06 e smi;
- 11) che la durata della presente Autorizzazione Integrata Ambientale, così come disciplinato dall'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006, è pari a 12 anni decorrenti dalla data di adozione del presente atto;
- 12) di dare atto che sono fatte salve tutte le altre disposizioni legislative, normative e regolamentari comunque applicabili all'attività autorizzata con il presente atto ed in particolare le disposizioni in materia igienico-sanitaria, edilizio-urbanistica, prevenzione incendi ed infortuni e di sicurezza nei luoghi di lavoro;

13) di dare atto altresì che il presente provvedimento afferisce esclusivamente a quanto disciplinato dal Titolo III-bis, Parte Seconda del D.lgs 152/2006 e viene rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;

14) di dare atto inoltre che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente autorizzazione comporterà l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 29-decies, comma 9 del D.lgs 152/2006;

15) di trasmettere, in relazione agli adempimenti di competenza ai sensi del DPR 160/10, il presente Decreto al SUAP del Comune di Piombino (LI) per la sua trasmissione alla Soc. Wecologic Srl, inviando copia comprensiva della data di notifica al Settore "Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti" della Regione Toscana, all'Azienda USL Toscana Nord Ovest, all'ARPAT Area Vasta Costa - Dipartimento di Piombino - Elba, all'ATO Toscana Sud, al Comando Provinciale VV.FF. Dipartimento di Livorno, alla Sezione Regionale del catasto rifiuti presso ARPAT, all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali – Sezione Regionale della Toscana.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di 60 giorni, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 3

- 1 *Allegato Tecnico*
c4b8ee6116571de4e01974a261a186e9b98b99e2e2f447e4cf5d2d6104d4ed44
- 2 *Piano Monitoraggio e Controllo*
fb9743f07e316413760127f29206fe6e3a3a6790f1c0d4d1005d77e7c1c72eb9
- 3 *Planimetria installazione*
ec0c7fe1fa0f2785062e636243caef8552250f209cc61fc8567c4ba28864124

CERTIFICAZIONE